

CAMERA DEI DEPUTATI N. 722

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

RIGHI, ANDREOLI, ANSELMI, ANTONUCCI, ARMELLIN, AZZOLINI, BALESTRACCI, BATTAGLIA PIETRO, BIANCHINI, BONFERRONI, BONETTI, BORRI, CACCIA, CARELLI, CARRUS, CASATI, CASINI PIERFERDINANDO, CASTAGNETTI PIERLUIGI, CICCARDINI, COBELLIS, COLONI, COSTA SILVIA, CRISTOFORI, FERRARI BRUNO, FOTI, FRASSON, GRIPPO, LATTANZIO, LIA, LUSETTI, MANCINI VINCENZO, MANFREDI, MENSORIO, MICHELI, NAPOLI, NICOTRA, ORSENIGO, PATRIA, PERANI, PIREDDA, PORTATADINO, RABINO, RADI, RAVASIO, REBULLA, RINALDI, ROJCH, RUSSO VINCENZO, SARETTA, SILVESTRI, SINESIO, STEGAGNINI, TANCREDI, VISCARDI, VITI, ZAMBON, ZAMPIERI, ZOSO

Presentata il 9 luglio 1987

Modificazioni al decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 1957, n. 474, recante disposizioni per la prevenzione e la repressione delle frodi nel settore degli oli combustibili

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, relativo alle disposizioni per la prevenzione e le repressioni delle frodi nel settore degli oli minerali prevede all'articolo 1 che « chiunque intende esercitare un deposito con o senza serbatoi, per la vendita al pubblico di oli minerali carburanti, combustibili o lubrificanti deve fare preventiva denuncia all'UTIF, qualunque sia la capacità del deposito ».

L'articolo 3 prevede che i titolari di detti depositi devono essere muniti di li-

cenza e sono obbligati alla tenuta del registro di carico e scarico.

Sono esenti (articolo 1) dall'obbligo di cui sopra i depositi per la vendita al minuto, purché la quantità di oli minerali carburanti, combustibili o lubrificanti, detenuta in deposito, non superi complessivamente cinque quintali.

Secondo le attuali esigenze degli operatori del settore dotati di officine di riparazione o assistenza dei veicoli, il quantitativo dei cinque quintali si presenta ora troppo esiguo.

La presente proposta di legge, prendendo atto delle nuove esigenze avvertite dagli operatori che sono costretti a tenere in magazzino innumerevoli quantità di oli e grassi, tiene conto dell'evoluzione tecnologica fino ad oggi verificatasi che impone, tra l'altro, l'impiego di macchine di ogni tipo in numero sempre maggiore e con intensità sempre maggiore per le quali occorre poter disporre del necessario materiale di consumo tra cui sono da annoverare gli oli minerali.

Per tali considerazioni e prendendo atto della vetustà delle norme di cui si

chiede la modifica, si propone che il limite quantitativo per l'esonero dalle incombenze gravanti sui soggetti esercenti il deposito di oli minerali carburanti, combustibili e lubrificanti previsto dalle vigenti norme, sia elevato dagli attuali cinque a quindici quintali.

Nel sottolineare che tale quantitativo appare più rispondente alle concrete e moderne esigenze dell'economia privata senza porre in alcun pericolo gli interessi erariali, se ne raccomanda la rapida approvazione.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Il quarto comma dell'articolo 1 del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 1957, n. 474, è sostituito dal seguente:

« Sono esenti dall'obbligo della denuncia di cui al primo comma, i depositi per la vendita al minuto, purché la quantità di oli minerali carburanti, combustibili o lubrificanti, detenuta in deposito, non superi complessivamente i quindici quintali ».